

**FONDAZIONE
BANCHE DI PISTOIA E VIGNOLE
PER LA CULTURA E LO SPORT**

S T A T U T O

della

***FONDAZIONE
BANCHE DI PISTOIA E VIGNOLE
PER LA CULTURA E LO SPORT***

<p>FONDAZIONE BANCHE DI PISTOIA E VIGNOLE PER LA CULTURA E LO SPORT E- MAIL:FONDAZIONE@BLUEBOTTLE.CO M</p>	<p>Via Giusti 29/C, interno 2 -51039 Quarrata (PT) Tel. e fax 0573- 774454 C.F. E P.IVA 01571120474</p>	<p>ISCRITTA AL N. 487 DEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE DELLA REGIONE TOSCANA</p>
---	---	--

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

SEDE – DURATA

Articolo 1

E' istituita dalla Banca di Credito Cooperativo di Pistoia e dalla Banca di Credito Cooperativo di Vignole, di seguito denominate anche "enti fondatori", una fondazione di diritto privato denominata "**Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la cultura e lo sport**", di seguito denominata anche "Fondazione".

Gli enti fondatori intendono, in tal modo, confermare il comune orientamento ed impegno sociale nei confronti degli appartenenti alle comunità locali che vivono ed operano nei territori di loro competenza, creando le premesse per un più efficace perseguimento della finalità di migliorarne le condizioni morali e culturali.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Quarrata, Via Giusti n. 29/c. Il Consiglio di Amministrazione può istituire unità locali decentrate, purché nell'ambito dei territori delle Province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa.

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e, durante la sua vita, non può destinare o distribuire a nessuno, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque costituiti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 4

La Fondazione ha durata illimitata.

SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 5

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative ed attività di natura culturale e sportiva idonee a favorire la formazione e la crescita morale, intellettuale e fisica, di tutte le persone che vivono ed operano nei territori delle Province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa.

Per il raggiungimento del suddetto scopo, e solo in via indicativa e non tassativa, la Fondazione potrà:

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi culturali e sportivi di rilievo anche nazionale e internazionale;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di natura culturale o sportiva;
- promuovere e sostenere iniziative ed attività organizzate, da enti pubblici o privati, nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;
- promuovere e sostenere iniziative ed attività, di natura sportiva, organizzate da scuole ed istituzioni universitarie;
- promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;

- promuovere, sostenere ed organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;
- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni, di qualunque tipo e genere, di natura culturale o sportiva;
- istituire o patrocinare riconoscimenti o premi in favore di persone distintesi in ambito culturale o sportivo;
- istituire ed erogare borse di studio;
- acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici;
- promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi.

La Fondazione potrà, inoltre, curare, mediante la costituzione dell'Istituto di Storia Locale di cui al successivo articolo 18, la raccolta, la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei documenti, dei fondi librari, degli archivi in genere di personalità locali distintesi in ambito religioso, politico, economico, culturale, sociale e sportivo, rendendoli consultabili al pubblico, con particolare riguardo a studenti, docenti e studiosi.

Articolo 6

La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione annuale degli interventi.

Gli interventi potranno essere realizzati direttamente o in collaborazione con terzi, oppure attraverso contributi a

favore di progetti e iniziative proposte e realizzate da terzi.

L'organizzazione interna della Fondazione e l'attività diretta al perseguimento degli scopi istituzionali sono disciplinate, in via generale, mediante appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro. La Fondazione non può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per le proprie esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata. La Fondazione può compiere ogni operazione di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tempo per tempo consentita dalle leggi vigenti e dallo Statuto, connessa o strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione è insindacabile nella autonoma determinazione degli interventi. L'assegnazione di contributi non costituisce obbligazione passiva verso il destinatario. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti.

La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni, fondazioni, associazioni ed organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali.

ATTIVITA' STRUMENTALI E ACCESSORIE

Articolo 7

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro :

- a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui (senza l'esclusione di altri):
 - accettare lasciti e donazioni a qualsiasi titolo;
 - assumere mutui esclusivamente finalizzati a giustificati interventi sugli immobili di proprietà;
 - stipulare convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, anche operanti in Stati esteri, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività programmate, nonché del patrimonio immobiliare;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia coerente con i propri scopi statutari;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli oggetti di pubblicità.

Al fine di perseguire gli scopi statutari e ferma restando la natura non profit della Fondazione, la sua operatività sarà indirizzata, nel rispetto e nei limiti delle norme sugli

enti non commerciali, a perseguire una gestione finanziariamente autosufficiente. Pertanto, potranno attuarsi anche rapporti giuridici strumentali volti ad assicurare proventi in grado di fare fronte agli oneri di gestione.

PATRIMONIO E GESTIONE

Articolo 8

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal fondo di dotazione conferito dagli enti fondatori.

Detto patrimonio potrà essere successivamente incrementato anche da contributi e donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati. Le rendite del patrimonio della Fondazione ed eventuali proventi, contributi e donazioni non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso, saranno comunque utilizzati per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

Le erogazioni liberali disposte a favore della Fondazione, sia da persone fisiche che da imprese, beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9

La Fondazione provvede all'adempimento dei propri scopi statutari con:

- il fondo di dotazione ed i redditi da esso derivanti;
- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- i contributi pubblici e privati e le elargizioni;
- ogni altro provente comunque derivante dalla gestione;
- i contributi ordinari annualmente deliberati dagli enti fondatori.

La Fondazione non può alienare sotto qualsiasi forma i beni immobili ricevuti in dotazione dagli enti fondatori, né costituire sugli stessi garanzie reali salvo che per eventuali mutui destinati al servizio degli immobili medesimi.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 10

Gli esercizi della Fondazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli da 2423 a 2428 del codice civile.

Il primo esercizio decorre dalla data dell'atto costitutivo e termina con il 31 dicembre 2005.

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a predisporre e trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio dei Rappresentanti del Territorio il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo, accompagnato dal programma dell'attività da svolgere nell'esercizio medesimo;
- ad approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31

dicembre dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 11

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio;
- 4) il Collegio dei Revisori.

Articolo 12

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio o il Collegio dei Revisori della Fondazione:

- a) coloro che ricoprono funzioni di governo o che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) coloro che siano membri di Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, di Comunità Montane e delle rispettive Giunte;
- c) coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa.

I componenti il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio

dei Revisori che, dopo la nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate ai commi precedenti devono tempestivamente informarne l'organo di appartenenza per i provvedimenti di competenza.

La carica di componente il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori. La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente il Collegio dei Revisori.

Articolo 13

I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza qualora, in qualunque momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 12.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano personalmente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri; essi restano in carica cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- quattro da parte del Consiglio di Amministrazione

- dell'ente fondatore Banca di Pistoia;
- quattro da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ente fondatore Banca di Vignole.

Al momento delle nomine, i due enti fondatori provvederanno a designare, fra i nominati di rispettiva competenza, il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione, secondo un criterio di alternanza e rotazione così impostato: se all'atto costitutivo la Banca di Pistoia avrà designato il Presidente della Fondazione e la Banca di Vignole avrà designato il Vice Presidente, nel successivo mandato la Banca di Vignole designerà il Presidente e la Banca di Pistoia designerà il Vice Presidente e così alternativamente in seguito.

Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione chiederà ai due enti fondatori di nominare, rispettivamente, i nuovi consiglieri, designando fra essi il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto del criterio sopra indicato.

Entro cinque giorni decorrenti da quello di scadenza del Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato dal consigliere anziano di cui all'articolo 17 per l'insediamento, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e la nomina dei componenti il nuovo Consiglio dei Rappresentanti del Territorio.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere revocati dai soggetti che li hanno designati.

In caso di anticipata cessazione dall'incarico di uno dei consiglieri, l'ente fondatore che lo ha nominato provvederà tempestivamente a nominare il sostituto, il quale scadrà insieme ai consiglieri in carica all'atto della nomina. Nel caso in cui l'anticipata cessazione dall'incarico riguardi il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione, con la nomina del sostituto dovrà essere effettuata anche la designazione del nuovo Presidente o Vice Presidente in modo che, per il mandato in corso, sia costantemente rispettato il criterio indicato al secondo comma del presente articolo.

Gli enti fondatori stabiliscono l'entità dei compensi spettanti ai consiglieri, esclusivamente sotto forma di gettoni presenza.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto costitutivo che ne determina anche il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 15

Il numero dei consiglieri può essere aumentato fino a dieci mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica per la durata del Consiglio stesso.

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro

trenta giorni dalla comunicazione avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso.

In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, in conformità alle designazioni effettuate dagli enti fondatori di cui all'art. 14;
- b) la nomina e la revoca dei componenti il Collegio dei Revisori, la determinazione dei loro rimborsi spese e compensi, nonché le modalità di erogazione;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, nel rispetto delle designazioni effettuate ai sensi dell'articolo 20;
- d) la nomina del Segretario della Fondazione e la determinazione del suo compenso;
- e) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni della Fondazione;
- f) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, nonché la tempestiva adozione di provvedimenti di decadenza;
- g) la predisposizione e la trasmissione al Consiglio dei

- Rappresentanti del Territorio, entro il 30 settembre di ogni anno, del bilancio preventivo e del programma di attività relativi all'esercizio successivo;
- h) l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato da una relazione sull'attività svolta;
 - i) le modalità di investimento del fondo di dotazione;
 - j) la stipula di contratti di compravendita, di locazione e di comodato senza limitazioni di tempo;
 - k) la contrazione di mutui e/o prestiti per le finalità statutarie;
 - l) l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - m) la stipula di contratti di lavoro e/o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge;
 - n) l'impiego dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, nei limiti consentiti dalla legge e salva la successiva approvazione delle competenti Autorità, le proposte di trasformazione e altre modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto ritenute necessarie e opportune.

In definitiva, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti necessari od utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria

iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, fax o messaggio e-mail inviati con almeno un giorno di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma sempre nei territori di cui all'art. 5 .

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere anziano, intendendo per tale quello più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Per le deliberazioni di cui all'articolo 16, comma secondo, lettere a), b), d), e), h), k) e per quelle aventi ad oggetto le proposte di trasformazione e altre modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Tutti i verbali del Consiglio sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei consiglieri designato dal Presidente.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario o dal consigliere che lo ha sostituito, e

trascritti su apposito libro tenuto con le modalità previste per le società per azioni.

Istituto di Storia locale

Articolo 18

Il Consiglio costituisce, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica, l'Istituto di Storia locale, determinandone l'organizzazione, la sede, la dotazione ed il funzionamento.

L'Istituto promuove e cura, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, l'acquisizione, la raccolta, la conservazione e lo studio dei documenti, dei fondi librari, degli archivi in genere di associazioni di particolare rilievo storico e di personalità locali distintesi in ambito religioso, culturale, politico, economico, sociale e sportivo, rendendoli consultabili al pubblico.

Con apposita delibera, il Consiglio nomina il Direttore dell'Istituto determinandone le funzioni, la durata dell'incarico per un periodo non superiore a quattro anni e l'eventuale compenso.

Il Direttore può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può nominare un Comitato di Consulenti con il compito di esprimere pareri e proposte sulla gestione dell'Istituto e sulle questioni di cui verrà investito dal Direttore.

Il Comitato, se nominato, dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Direttore ed i suoi componenti non possono ricevere compensi, ma soltanto rimborsi

spese.

PRESIDENTE

Articolo 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e ne ha la rappresentanza legale.

Il Presidente sovrintende all'andamento generale della Fondazione, svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede e dirige le riunioni.

Nei casi di necessità ed urgenza, ha il potere di compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare ad altri consiglieri la rappresentanza della Fondazione, per singoli atti o per categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere anziano come definito all'articolo 17.

CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DEL

TERRITORIO

Articolo 20

Il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio è composto da n. 32 membri designati come segue:

A) n. 9 da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca di Pistoia;

B) n. 9 da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca di Vignole;

C) n. 14 da parte dei seguenti soggetti:

- n. 2 dal Sindaco del Comune di Pistoia;
- n. 2 dal Sindaco del Comune di Quarrata;
- n. 2 dai Sindaci di Montale e Agliana, di concerto fra loro;
- n. 2 dal Sindaco del Comune di Prato;
- n. 2 dal Sindaco del Comune di Empoli;
- n. 2 dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;
- n. 1 dal Vescovo di Pistoia;
- n. 1 dal Vescovo di Prato.

La designazione non comporta rappresentanza nel Consiglio dei soggetti cui è attribuito il potere di designazione. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo o di revoca dei soggetti designanti.

I soggetti cui spetta la designazione devono attenersi ai seguenti criteri:

a) Consiglio di Amministrazione della Banca di Pistoia
almeno n. 6 designati devono essere residenti da oltre un anno nel territorio della Provincia di Pistoia; tutti i designati devono, inoltre, essere persone che per qualità tecniche o professionali o per competenza ed esperienza

in ambito culturale o sportivo possano efficacemente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione;

b) Consiglio di Amministrazione della Banca di Vignole:

almeno n. 6 designati devono essere residenti da oltre un anno nel territorio della Provincia di Pistoia; tutti i designati devono, inoltre, essere persone che per qualità tecniche o professionali o per competenza ed esperienza in ambito culturale o sportivo possano efficacemente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione;

c) Sindaci dei Comuni:

i designati devono essere residenti da oltre tre anni nei rispettivi territori comunali e devono, inoltre, essere personalità che, per la nota competenza ed esperienza in ambito culturale o sportivo, possano efficacemente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione;

d) Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Vescovo di Pistoia e Vescovo di Prato:

i designati devono essere personalità che, per la nota competenza ed esperienza in ambito culturale o sportivo, possano efficacemente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Tutti i designati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, anche se in sostituzione di componenti del Consiglio dei Rappresentanti del

Territorio cessati anticipatamente dalla carica.

Almeno centoventi giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente della Fondazione provvede a richiedere ai soggetti cui competono le designazioni dei componenti il Consiglio dei Rappresentati del Territorio, l'indicazione dei nominativi di loro spettanza.

Le designazioni devono, in ogni caso, pervenire al Presidente uscente della Fondazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma, unitamente alla documentazione richiesta, relativamente a ciascun designato, al fine della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella stessa riunione di cui all'articolo 14, provvede alla nomina dei designati, previa verifica della regolarità delle designazioni ricevute.

Qualora il soggetto cui spetti la designazione non abbia ad essa provveduto nei termini previsti dal presente statuto, alla o alle nomine provvederà, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne invia comunicazione alle persone nominate che, entro 10 giorni, provvedono a far pervenire al Presidente medesimo la propria accettazione. In assenza di tale accettazione, alla o alle nomine provvederà il Consiglio di Amministrazione della

Fondazione.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti del Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione con i modi e nei termini previsti dal presente articolo.

Gli enti fondatori stabiliscono l'entità dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, esclusivamente sotto forma di gettoni presenza.

Articolo 21

Il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio:

- a) verifica la sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, nonché la tempestiva adozione di provvedimenti di decadenza;
- b) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'esercizio successivo, predisposti e trasmessi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) formula proposte motivate sulle attività della Fondazione;
- d) formula pareri su tutti gli argomenti sottopostigli dal Presidente della Fondazione.

Articolo 22

Il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta per iscritto almeno la metà dei suoi componenti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio; le riunioni possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma sempre nei territori di cui all'art. 5 .

Alle riunioni del Consiglio partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, oltre al Presidente della Fondazione, anche i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore dell'Istituto di Storia Locale.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, inoltre, il Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

I verbali sono trascritti su apposito libro tenuto con le modalità previste per le società per azioni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese in forma palese, a maggioranza assoluta dei votanti esclusi gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta oggetto della votazione si intende non approvata.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 23

Il bilancio d'esercizio e le scritture contabili della Fondazione sono controllati da un Collegio dei Revisori che dovranno essere dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali nonché nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio riferisce in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli enti fondatori, e si compone di tre membri effettivi, uno dei quali nominato Presidente, e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, ma il Consiglio di Amministrazione dovrà al più presto integrarne la composizione. I nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

I Revisori partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e devono intervenire a quella in cui è presentato il bilancio d'esercizio per l'approvazione.

Ai Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un emolumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentiti gli enti fondatori.

L'accettazione della carica da parte dei Revisori implica anche l'accettazione dell'emolumento relativo.

SEGRETARIO

Articolo 24

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono assistiti da un Segretario nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Segretario partecipa alle adunanze consiliari redigendone i verbali, cura la tenuta dei libri della Fondazione e compie ogni altra incombenza ad esso assegnata.

Il Segretario cura, inoltre, gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione del bilancio di previsione e di quello consuntivo; collabora, inoltre, con il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

In caso di scioglimento e liquidazione della Fondazione, qualunque ne sia il motivo o la causa, il patrimonio netto che residua dopo aver soddisfatto i creditori ed ogni altro avente diritto, verrà devoluto ad un beneficiario, indicato dagli enti fondatori, che abbia la finalità di promozione culturale e sportiva senza scopo di lucro in grado di proseguirne l'attività.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 26

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione ed

esecuzione, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna ed il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati. In caso di disaccordo, il presidente del collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irritale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Pistoia.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 27

A) Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dagli enti fondatori, che nominano anche il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio così nominato provvede alla diretta approvazione, entro il 31.12.2005, del bilancio preventivo e del programma di attività della Fondazione per l'esercizio 2006.

B) Il primo Consiglio dei Rappresentanti del Territorio è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel modo che segue.

Entro novanta giorni dall'avvenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere ai soggetti cui, a termini del presente statuto, competono le designazioni dei componenti il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, l'indicazione dei nominativi di loro spettanza.

Le designazioni devono pervenire al Presidente della Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della

richiesta di cui al comma precedente, unitamente alla documentazione relativa a ciascun designato al fine della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in apposita riunione da convocarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, provvede alla nomina dei designati, previa verifica della regolarità delle designazioni ricevute.

Qualora il soggetto cui spetti la designazione non abbia provveduto nei termini sopra previsti, alla o alle nomine provvederà, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 20, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne invia comunicazione alle persone nominate che, entro 10 giorni, provvedono a far pervenire al Presidente medesimo la propria accettazione. In assenza di tale accettazione, alla o alle nomine provvederà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.